



FEDERAZIONE NAZIONALE
SUONATORI DI CAMPANE

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLE CAMPANE

CARTA DI GUBBIO

ELABORATA PER IL XXXIX RADUNO DEI CAMPANARI D'ITALIA

1- La campana deve essere considerata come uno strumento musicale ed il concerto di campane è la forma di musica antica più viva. Questa forma d'arte è in grave pericolo per l'abbandono dei campanili e l'elettrificazione incontrollata,

2- La campana non si limita al vaso di bronzo. Anche le strutture portanti (ceppo e castello) sono parti sostanziali di essa ed hanno lo stesso interesse storico, sonoro e culturale.

3- Le campane antiche e tutti i loro annessi dovranno essere considerati, a pieno titolo, beni di interesse artistico e storico.

4- Il suono manuale e tradizionale dovrà essere potenziato, mentre dovranno essere ridotti al minimo tutti i meccanismi elettrici.

5- Gli automatismi dovranno riguardare solo le funzioni meramente ripetitive (rintocchi orari, funebri, ecc.). La motorizzazione dei campanili dovrà essere realizzata mantenendo in essere le installazioni antiche (martelli, posizione delle campane, ceppi di legno). La meccanizzazione, quando inevitabile, dovrà riprodurre il suono tradizionale per cui fu concepito il campanile e dovrà essere compatibile con la possibilità della sonata manuale,

6- Le campane antiche (risalenti cioè ad oltre 50 anni), che siano danneggiate, non dovranno essere rifuse in nessun caso. Ove possibile si dovrà provvedere soltanto ad opere di restauro e conservazione, preservando così il valore storico, epigrafico, documentale e culturale della campana e del suo impianto.

7- Le campane nuove da inserire in torri campanarie antiche dovranno produrre una tonalità in armonia ed un timbro in armonia con quelle antiche preesistenti, rispettando gli accordi musicali ed i salti di tonalità previsti dalla tradizione locale.

8- Qualunque modifica o restauro, delle campane antiche dovrà essere diretto da commissioni miste composte da campanari, fonditori, musicologi, ricercatori e tecnici con la consulenza delle Soprintendenze alle AA.BB.AA. o ai Monumenti competenti per territorio.

9- Tutte le Campane civili e religiose dovranno essere censite insieme a tutti i dati storici, Costruttivi, epigrafici e sonori esistenti. L'inventario dovrà essere coordinato dalle autorità territoriali competenti che si avvarranno di commissioni miste di esperti, in modo da identificare e tutelare adeguatamente le campane e gli impianti antichi e di maggior pregio.

10- Le campane risalenti ad oltre 50 anni dovranno essere dichiarate Beni di interesse artistico e storico e tutelate dalla legge 1089/39.

11- Le torri campanarie dovranno essere aperte a tutti, specialmente ai più giovani, con l'intento di rinvigorire o rifondare scuole campanarie.